



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 30 del 26/02/2015

COMUNE DI TRANI

Procedura di V.A.S.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

Con nota del 29/07/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia Regionale n. 7868 del 05/08/2013, il Commissario ad acta nominato con D.P.G.R. n. 97/13, in qualità di "Autorità procedente" per il P.U.E. in argomento, comunicava che a seguito di una prima fase istruttoria, il proponente su esplicita richiesta, con nota datata 18/07/2013, aveva presentato la documentazione tecnico-amministrativa integrativa in merito al P.U.E. in argomento, ivi compresi i seguenti elaborati "giugno 2013", costituenti il "Rapporto Ambientale Preliminare", predisposti ai fini della verifica di assoggettabilità a V.A.S.:

- 1) All. I - Quadro di Riferimento Programmatico;
 - 2) All. II - Quadro di Riferimento Ambientale;
 - 3) All. III - Quadro di riferimento progettuale;
 - 4) Tav. 3.0 - Planimetria Generale;
 - 5) Tav. 3.1a - Pianta piano terra, primo piano, piano copertura;
 - 6) Tav. 3.1b - Pianta piano interrato primo livello e piano interrato secondo livello;
 - 7) Tav. 3.2 - Sezioni S01, S02, S03;
 - 8) Tav. 3.3 - Prospetti;
 - 9) Tav. 3.4 - Rappresentazione grafica dello stato di progetto;
 - 10) All. IV - Identificazione degli impatti potenziali - Misure di mitigazione e/o compensazione;
- per quanto sopra, il Commissario ad acta formulava con la succitata nota, istanza intesa ad ottenere la verifica di assoggettabilità a V.A.S., ai sensi dell'art.8 della L.R. n.44/2012, allegando la seguente documentazione:

omissis

con la predetta nota, inoltre, venne fatto rilevare, ai fini dei consequenziali accertamenti e determinazioni di specifica competenza degli uffici preposti alla tutela paesaggistica che:

- L'area in questione, ricompresa nell'ambito della fascia costiera di 300 ml (condizione di esclusione dal vincolo di tutela paesaggistica di cui all'art. 142, comma 2° - let. "a" del D.lgs n. 42/2004 e s.m.i.) era riportata nel PRG approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 3990 del 10/08/71 (PRG vigente alla data del 06/09/1985) come zona priva di retinatura e/o di qualsiasi altro contrassegno grafico, al pari della viabilità esistente e/o di previsione (cfr. tavole di PRG n. 2/4 e n. 3/B2 "destinazioni di zona" ed inoltre Tav. 5/a "Zone omogenee D.M. 1444/1968 e stato giuridico delle aree - PRG/1971" del PUG

attualmente vigente);

- Il PUG vigente (DGR n. 184 del 17/02/2009) tipizzava l'area come "Zona AL-residenziale alberghiera", con la facoltà alternativa per la maglia "AL/2" in questione di realizzazione di edilizia residenziale con i parametri della "Zona residenziale di completamento speciale ad alta densità (Bs.ad)" attraverso un P.U.E., come richiesto dai proponenti nella fattispecie;

- Con riguardo al PUTT/P, il citato P.U.G. ricomprendeva l'area in questione nell'ambito della "Perimetrazione dei territori costruiti", segnatamente ai sensi del Titolo I, art. 1.03, punto 5.3 delle Norme del PUTT/P, nello specifico in qualità di "Aree che non ancora tipizzate come zone omogenee B dagli strumenti urbanistici vigenti ne abbiano di fatto le caratteristiche (ai sensi del DIM n. 1444/1968), vengano riconosciute regolarmente edificate (o con edificato già sanato ai sensi della legge n. 47/1985) e, vengano perimetrare su cartografia catastale con specifica deliberazione di consiglio comunale" (cfr. tav. 6 "Territori Costruiti" del PUG);

con nota prot. n. 8731 del 18.09.2013, l'Ufficio VAS Regionale, verificata la completezza della documentazione, ai sensi degli artt. 5, 6, 8, della L.R. 44/2012, provvedeva ad avviare la consultazione dei seguenti Soggetti Competenti in materia Ambientale, comunicando agli stessi le modalità di accesso al Rapporto Ambientale Preliminare, pubblicato nell'area riservata del Portale Ambientale della Regione Puglia:

omissis

nella stessa nota, si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, contributi e pareri in merito alla assoggettabilità a V.A.S., ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., all' "Autorità competente", nonché all' "Autorità precedente", Commissario ad acta c/o Regione Puglia Servizio Urbanistica, invitando quest'ultima a trasmettere, secondo quanto previsto all'art. 8 co. 3 - 4 della L.R. 44/ 2012, qualora lo ritenesse opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nell'ambito della consultazione.

omissis

Atteso che:

Ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale del 14/12/2012 n. 44, così come riformato ai sensi della Legge Regionale del 12/02/2014 n°4, pubblicata sul BURP n°21 del 17/02/2014, "Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra". Tali procedimenti, secondo quanto disposto dall'art. 7bis del medesimo articolo, "[...] avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale". A seguito della predetta disposizione, tutti gli elaborati relativi alla Valutazione di assoggettabilità a VAS, nonché tutta la corrispondenza istruttoria in possesso del servizio Ecologia della Regione Puglia, sono stati messi a disposizione del Comune di Trani, mediante archiviazione degli stessi su portale Web della Regione nel mese di Marzo 2014;

omissis

Considerato che:

nell'ambito del presente procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS:

- il Proponente è la Ditta "Be.Sa. s.r.l." con sede in via S. Arcangelo n. 86 76013 Minervino Murge (BT);
- l'Autorità procedente è il Commissario ad acta, nominato con DPGR n. 97/13;
- l'Autorità competente è il Comune di Trani (Ente delegato).

PERTANTO:

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del Piano Urbanistico Esecutivo - zona "AL/2" in località "Colonna" nel Comune di Trani sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1. Caratteristiche del PUE relativo alla zona "AL/2" del PUG di Trani.

omissis

2. Inquadramento del PUE per la zona "AL/2" del PUG di Trani nell'ambito di applicazione della VAS.

omissis

3. Caratteristiche delle aree interessate dal PUE per la zona "AL/2" del PUG di Trani e sensibilità ambientali riscontrate.

omissis

4. Impatti potenziali sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PUE per la zona "AL/2" del PUG di Trani.

omissis

Nel merito si osserva che:

- In relazione alla tutela paesaggistica ex art. 142 del D.lgs 42/2004, secondo quanto riportato nel RAP Al p. 30 e ss., per l'area in esame si ravviserebbero le condizioni di esclusione dalla tutela paesaggistica ai sensi del comma 2 lett. a del medesimo decreto, in quanto la stessa area, alla data del 6 Settembre 1985, era delimitata negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, come zona territoriale omogenea di tipo B;

- A riguardo della tutela operata dal PPTR, il progetto rientra all'interno un'area ricadente nel bene paesaggistico costituito da "Territori Costieri" di cui all'art. 142 comma 1 lett. b) del Codice, per il quale valgono le prescrizioni di cui all'art. 45 delle NTA del Piano Paesaggistico Territoriale, in cui gli interventi sono assoggettati ad Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 89 comma 1 lett. a) delle NTA". Allo stesso risultano applicabili le "Disposizioni transitorie" di cui all'art. 106 co. 6 delle medesime NTA in cui, "Fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, [...] nei territori costruiti di cui all'art. 1.03 co. 5 e 6 delle NTA del PUTT/P, trovano applicazione esclusivamente gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del relativo Ambito paesaggistico interessato, nonché le linee guida indicate all'art. 79, co 1.3."

- Nello specifico, fermo restando l'accertamento di vincoli paesaggistici ai sensi della Parte III del Codice a carico dell'Ente Locale, con il conseguente obbligo di assoggettabilità del progetto al rilascio di Autorizzazione paesaggistica, o della relativa esclusione ai sensi dell'art. 142, comma 2 dello stesso, considerato che per il progetto, così come prescritto dal Commissario ad acta (autorità procedente) e Dirigente UTC con nota congiunta del 24/04/2013, essendo già compiuta una verifica in merito al rispetto della edificazione a realizzarsi con quella della tipologia edilizia circostante, secondo quanto

riportato all'art. 6.04.2 delle NTA del PUG, giusta allegati tecnici alla nota del proponente del 18/07/2013, si ritiene comunque necessario che lo stesso debba attenersi anche a quanto riportato negli elaborati 4.1 (Obiettivi generali e specifici dello scenario di riferimento) e 4.4 (linee guida regionali) del PPTR.

- Si ritiene inoltre che debba essere maggiormente mitigato l'impatto visivo dell'intervento verso il mare, prevedendo il più possibile la riduzione delle aree pavimentate in favore di quelle destinate a verde, al fine di garantire il maggiore rispetto possibile dello stato dei luoghi, dell'andamento geomorfologico dell'area e di garantirne la dovuta permeabilità.

- In riferimento alla vicinanza dell'area interessata dai lavori con il sito archeologico di Capo colonna, si ritiene che vi possano essere possibili interferenze con strati di interesse archeologico. Ai fini della tutela archeologica, la stessa Soprintendenza in fase di scavo farà assistere a tali operazioni i propri funzionari;

- Con riguardo alla interferenza tra il livello della falda acquifera segnalata ad una profondità di m. -6,50 ed i piani interrati previsti nel progetto alla stessa quota, si evidenzia quanto riportato nel RAP (All p.22), e molto più in dettaglio nella relazione geologica per l'area in esame a firma del dott. Giuseppe Mazzone del Febbraio 2011 e dalle indagini di compatibilità geologica (Relazione ai sensi dei DM 11.03.1988 e 14.01.2008) resa dal dott. Geologo Giuseppe Amorosi nel Settembre 2013, nelle quali viene riportato che la stessa falda viene intercettata ad una profondità media di circa mt. -8.50. Ferma restando quanto previsto tra le misure di mitigazione previste nel RAP (AIV p. 17), considerato la quantità esigua dello scarto tra le due quote, risulta necessario che tali valori vengano controllati preventivamente prima della fase di scavo mediante specifiche indagini.

- A riguardo dell'inquadramento acustico dell'area, nel RAP All p.60, è riportato che nel comune di Trani, rientrando tra i comuni sprovvisti di piano di zonizzazione acustica, (il comune con D.C.C. n. 60 del 06/12/2005, ha solo adottato il piano di zonizzazione acustica ambientale) si applicano per tutte le sorgenti sonore fisse i limiti di accettabilità ricompresi tra 60 dB tra il periodo diurno e 50 dB per il periodo notturno. Allo stesso intervento edificatorio, dovrà essere applicato quanto previsto dalla Legge Regionale n.3 del 12/02/2002 art.15 "Prevenzione dell'inquinamento acustico degli edifici";

- In riferimento alla compatibilità del recapito delle acque reflue prodotte dell'intervento edificatorio con le infrastrutture esistenti, con particolare riguardo alla verifica dell'incremento del carico in ingresso all'impianto depurativo, si evidenzia che il progetto ha ottenuto il parere favorevole da parte dell'AQP, reso in sede di conferenza di servizio istruttoria del 09/06/2011, dove lo stesso ente "non evidenzia particolari problemi essendo la zona completamente urbanizzata e che a seguito della richiesta da parte del proponente provvederà alla realizzazione delle infrastrutture per l'allacciamento delle reti";

- Il progetto, come rilevato in sede di consultazione, nonché nel RAP (All p.19), ricade in area soggetta a contaminazione salina. Per la stessa si evidenzia l'elevata vulnerabilità per gli acquiferi (All p.20), nella quale secondo il PTA sono previste specifiche misure finalizzate al controllo dei fenomeni di contaminazione, che potrebbero, se non adeguatamente gestiti, determinare la compromissione delle porzioni di acquifero nell'entroterra. Pertanto relativamente al trattamento delle acque meteoriche, ove non fosse possibile allacciarsi alla fogna bianca, vi è l'obbligo ad attenersi al "nuovo regolamento regionale n. 26/2013", che disciplina le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia. Analogamente potrebbero essere previsti sistemi mitigativi, applicando politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso, mediante specifiche analisi sulla qualità delle acque e del fabbisogno idrico necessario nei diversi periodi dell'anno previsto per l'area a verde prevista.

- Si osserva inoltre che ulteriori possibili impatti possano provenire dall'uso delle risorse e sui flussi di materia ed energia che attraversano il sistema economico (art. 34, comma 7 del D.Lgs. 152/2006), con particolare riferimento alla produzione di rifiuti, all'efficienza energetica e nell'uso dei materiali nelle attività edilizie, sulla qualità dell'ambiente urbano, con particolare riferimento all'ampliamento del sistema di spazi pubblici e aree verdi attrezzate e alla migliore connettività fra gli elementi di detto sistema, nonché alla promozione di forme di mobilità sostenibile, sul patrimonio culturale, con particolare

riferimento agli impatti visivi e paesaggistici sugli elementi di pregio del tratto di fascia costiera in cui si inserisce il comparto e sul relativo sistema di beni archeologici e architettonici.

- La natura degli impatti del PUE, indipendente-mente dalla loro significatività, è caratterizzata da condizioni di elevata probabilità, continuità nel tempo e (in parte) irreversibilità. Non si riscontra una natura intercomunale degli impatti, né partico-lari rischi per la salute umana o l'ambiente;

- In sintesi, alla luce delle caratteristiche del PUE e delle sensibilità ambientali riscontrate nell'area direttamente interessata e nel sito d'inserimento dell'intervento, si può ritenere che i possibili impatti ambientali siano non significativi nel complesso, e indi-vidualmente riconducibili a condizioni di sostenibi-lità, attraverso la previsione di adeguate misure di prevenzione, mitigazione e compensazione di seguito specificate, anche in coordinamento con quanto prescritto dai soggetti competenti in materia ambientale intervenuti nel procedimento e fermo restando il rispetto della normativa ambientale per-tinente.

In conclusione, si espone la decisione ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 in merito al procedimento di assoggettabilità a VAS del Piano Urbanistico Esecutivo per la zona "AL/2" del Piano Urbanistico Generale di Trani, avviato con nota del 29/07/2013 del Commissario ad acta (autorità proce-dente), acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia (autorità competente) con n. 7868 del 05/08/2013, tenuto conto dei pareri resi dai sog-getti competenti in materia ambientale e sentita l'autorità procedente.

Alla luce delle motivazioni sopra espone, che si intendono qui integralmente richiamate, si dispone l'esclusione del Piano Urbanistico Ese-cutivo la zona "AL/2" del Piano Urbanistico Generale di Trani, dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando e modificando, laddove neces-sario, gli elaborati scritto-grafici presentati, ante-riormente alla data di adozione del PUE.

omissis

Il presente provvedimento:

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano Urbanistico Esecutivo per la zona "AL/2" del Piano Urbanistico Generale di Trani;

- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integra-zioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai con-trolli di compatibilità di cui alla L.R. 20/2001 nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'ado-zione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- non esonera l'autorità procedente dalla acqui-sizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di Valutazione di Impatto Ambien-tale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione.

CONSIDERATO che

l'intervento proposto interessa una superficie di mq 3'922 e comporta la realizzazione di una cubatura di mc. 7'285, valori entrambi inferiori a quelli stabiliti all'art. 7.2 lett. d) del Regolamento Regionale n. 18/2013;

CONSTATATO pertanto che

si versa nelle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS in forza del predetto Regolamento Regionale, emanato in data 09/10/2013 e pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

VISTO il Decreto Legislativo del 8 agosto 2000 n.267;

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 14/12/2012 n. 44;

VISTO l'art. 4 della Legge Regionale del 14/12/2012 n. 44, così come riformato ai sensi della Legge Regionale del 12/02/2014 n°4;

DETERMINA

- 1) DI DICHIARARE che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
- 2) DI APPROVARE le prescrizioni come in premessa riportate e che gli elaborati grafici siano integrati e modificati, laddove necessario, anteriormente alla data di adozione del PUE;
- 3) DI ESCLUDERE il Piano Urbanistico Esecutivo per la zona "AL/2" del Piano Urbanistico Generale di Trani, avviato con nota del 29/07/2013 del Commissario ad Acta (Autorità procedente), acquisita al prot. n. 7868 del 05/08/2013 del Servizio Regionale Eco-logia, dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza;
- 4) DI FAR CONSTARE per altro, che l'esclusione è disposta anche dall'art. 7.2 lettera d) punto V) del Regolamento Regionale n. 18/2013;
- 5) DI PRECISARE che il presente provvedimento, viene assunto, stante quanto riportato al precedente punto 4), ed al solo fine di consentire che il Commissario ad Acta possa portare a compimento l'incarico conferitogli sin dal 22/02/2013;
- 6) DI NOTIFICARE il presente provvedimento agli interessati;
- 7) DI PRECISARE che il presente provvedimento:
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - non esonera il proponente all'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
- 8) DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale della Regione Puglia.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto, ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR di Bari o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente dell'Area Urbanistica

